



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16

OGGETTO: “ *Interrogazione: prot. generale n. 8227/2021 – Conflitto d’interesse art. 78 del T.U.E.L.* ”.

L'anno **duemilaventuno (2021)** il giorno **otto (8)** del mese di **marzo (3)** dalle ore 09,50 in poi, in Castelvetro e nella **Sala delle adunanze consiliari di Palazzo Pignatelli**, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale del 02/03/2021, prot. n. 9035, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE.

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Rosalia Mazzara.

Presenziano ai lavori, ai sensi dell'art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco, Dott. Enzo Alfano e l'Assessore Mistretta.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 23 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.

| n. | CONSIGLIERI | pres. | Ass. | n. | CONSIGLIERI | pres. | ass. |
|----|----------------------|-------|------|----|------------------------|-------|------|
| 1 | MARTIRE Calogero | X | | 13 | ABRIGNANI Angelina | X | |
| 2 | VIOLA Vincenza | X | | 14 | CRAPAROTTA Marcello | X | |
| 3 | STUPPIA Salvatore | X | | 15 | DITTA Rossana | X | |
| 4 | CURIALE Giuseppe | X | | 16 | MANUZZA Antonino | X | |
| 5 | MANDINA Angela | X | | 17 | VIRZI' Biagio | X | |
| 6 | CIRRINCIONE Patrick | X | | 18 | GIANCANA Antonio | X | |
| 7 | FOSCARI Filippo | X | | 19 | CALDARERA Gaetano | X | |
| 8 | DI BELLA Monica | X | | 20 | COPPOLA Giuseppa | X | |
| 9 | MALTESE Ignazio | X | | 21 | LIVRERI Anna Maria | X | |
| 10 | CAMPAGNA Marco | X | | 22 | CORLETO Anna | X | |
| 11 | MILAZZO Rosalia | | X | 23 | VENTO Francesco | X | |
| 12 | CASABLANCA Francesco | X | | 24 | TRIPOLI Aldo Francesco | X | |

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE

introduce il secondo punto all'O.d.G. “ *Interrogazione: prot. generale n. 8227/2021 – Conflitto d'interesse art. 78 del T.U.E.L.* ” ed invita il Consigliere Curiale a dare lettura dell'interrogazione prot. gen. n. 8227/2021 (All. A).

CURIALE: legge l'interrogazione prot. gen. n. 8227/2021 (All A);

Esce Tripoli, **presenti n. 22.**

Esce Vento, **presenti n. 21.**

Il Presidente dà la parola al Sindaco.

SINDACO: risponde facendo riferimento a un parere espresso dal Sovraordinato. Dichiaro che non sussiste incompatibilità tuttavia per evitare problemi ha inoltrato un quesito come suggerito dal Consigliere Curiale, al Ministero dell'Interno e all'ANAC con nota prot. gen. n. 9300 del 3/3/2021;

Esce Livreri, **presenti n. 20.**

CURIALE: sottolinea che pensa di aver fatto il proprio dovere di Consigliere Comunale per esternare il dubbio che era sorto in ordine alla legittimità degli atti. Si ritiene soddisfatto di quanto fatto dal Sindaco che ha accettato il suo suggerimento e in quanto rappresentante legale sicuramente gli Organi interessati risponderanno in termini certamente più brevi rispetto ad un quesito presentato da un Consigliere Comunale. Chiede copia della richiesta ed attende una risposta;

Il Presidente, non essendoci altri punti all'O.d.G., scioglie la seduta alle ore 13,30.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Presidente

F.to Patrick CIRRINCIONE

Il Consigliere Anziano

F.to Vincenza VIOLA

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Rosalia MAZZARA

| | |
|---|--|
| <p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li</p> | <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p> <p>_____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p> |
|---|--|

| |
|--|
| <p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p> |
|--|

Consigliere Comunale
Dott. Giuseppe Curiale
gcuriale64@gmail.com - PEC: curiale64@pec.it

Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelvetro
Dott. Enzo Alfano

Al Sig. Presidente del C.C.
del Comune di Castelvetro
Avv. Patrick Cirrincione

Al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Responsabile
della Trasparenza
del Comune di Castelvetro

Oggetto: INTERROGAZIONE - Conflitto d'interesse art. 78 del T.U.E.L.

Il sottoscritto Giuseppe Curiale, nella qualità di Consigliere Comunale del Comune di Castelvetro,

Premesso:

- Che in data 11 febbraio 2021 il Consiglio Comunale di Castelvetro provvedeva all'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, e che alla votazione e alla discussione del bilancio prendevano parte, tra gli altri, i Consiglieri Mandina, Virzì e Casablanca;
- Che l'art.9, comma 1-quinquies, D.L. 24/06/2016, n.113, aggiunto dalla L. di conversione 07/08/2016, n.160 e, successivamente, modificato dall'art.1, comma 904, L. 30/12/2018, n.145 stabilisce che *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato,, gli enti territoriali,, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto."*;
- Che la Corte dei Conti-Sicilia, con deliberazione 17/09/2020 n. 120 si è pronunciata sul tema dei divieti all'assunzione di personale in ragione della mancata approvazione, nei termini di legge, di atti contabili quali il rendiconto della gestione ed il bilancio di previsione, confermando tale divieto fino all'intervenuta approvazione del bilancio (di previsione, consuntivo, consolidato), anche oltre il termine di legge, ovverosia fino al venir meno della situazione d'inadempimento;
- Che la Giunta Municipale con deliberazione n.253 del 31/12/2020 di "Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020/2022 e Piano delle stabilizzazioni relativo all'anno 2021" ha ben valutato opportuno prendere atto che *"l'attivazione delle procedure di stabilizzazione è subordinata all'approvazione dei Rendiconti della Gestione 2018/2019 e dei bilanci di previsione 2018/2020 - 2019/2021 - 2020/2022 - 2021/2023"*;

- Che il Presidente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) del Comune di Castelvetro con richiesta del 07/02/2021 nel ribadire i concetti espressi nella delibera di G.M. n.253/2020 ha sensibilizzato tutti i consiglieri comunali sul problema del precariato evidenziando che *“l’attivazione delle procedure di stabilizzazione è subordinata all’approvazione dei Rendiconti della Gestione 2018/2019 e dei bilanci di previsione 201/2020 – 2019/2021 – 2020/2022 – 2021/2023 da parte del Consiglio Comunale”*;
- Che si ritiene rilevante menzionare quanto affermato dal TAR di Reggio Calabria con sentenza n.18 del 09/01/2014: *“l’obbligo dei pubblici amministratori di astenersi dal votare delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, non attiene al contenuto intrinseco degli atti impugnati, ma alla sussistenza di un vizio procedurale che, coinvolgendo il funzionamento del consiglio (la sua composizione), interferisce inevitabilmente con la regolarità della dialettica interna all’organo e, di conseguenza, sulla corretta esplicazione delle prerogative dei consiglieri legittimati a partecipare alla discussione e al voto. Poiché il vizio del procedimento deliberativo discende di per sé dalla sola presenza in assemblea dei consiglieri in conflitto di interesse (in quanto potenzialmente idonea ad influire sulla altrui libera manifestazione di volontà), a maggior ragione il pregiudizio del munus degli altri consiglieri si verifica in concreto ogniqualvolta i membri incompatibili non soltanto siano stati presenti, ma abbiano altresì espresso voto favorevole alla delibera dalla quale si sarebbero invece dovuti astenere, che, dunque, è illegittima. Inoltre, sul consigliere in conflitto di interessi grava, oltre all’obbligo di astenersi dal votare, anche quello di allontanarsi dall’aula perché la sola presenza dello stesso può potenzialmente influire sulla libera manifestazione di volontà degli altri membri.”*
- Che si ha motivo di ritenere che i Consiglieri Comunali Angela Mandina, Biagio Virzì e Francesco Casablanca sono già stati e potrebbero ancora essere in futuro in una potenziale posizione di conflitto d’interessi perché, rispettivamente, sorella, coniuge e cognato di dipendenti precari del Comune di Castelvetro coinvolti nella stabilizzazione;
- Che durante la discussione in Consiglio sulla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione è prevalsa la posizione di voto favorevole perché la mancata approvazione dello stesso avrebbe compromesso la stabilizzazione dei precari;

Riscontrato:

- Che le normative sugli Enti Locali e le diverse sentenze del Consiglio di Stato hanno stabilito che il dovere di astensione “dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado” sussiste in tutti i casi in cui gli amministratori locali versino in situazioni, anche potenzialmente, idonee a porre in pericolo la loro assoluta imparzialità e serenità di giudizio;
- Che una costante giurisprudenza ritiene che l’obbligo di astensione, per conflitto di interessi da parte dei soggetti appartenenti ad organi collegiali, sussista in tutti i casi in cui i soggetti tenuti alla sua osservanza siano portatori di interessi personali che possano trovarsi in posizione di conflittualità o anche solo di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure dell’organo di cui fanno parte (TAR Puglia-Lecce, 18/07/2009, n. 1884; Consiglio di Stato, 13/06/2008, n. 2970);
- Che con specifico riferimento all’approvazione di provvedimenti normativi o di carattere generale, la giurisprudenza ha affermato più volte che il dovere di astensione degli amministratori locali costituisce principio generale che, in quanto tale, non ammette deroghe o eccezioni e ricorre ogni qualvolta sussista una correlazione diretta fra la posizione dell’amministratore e l’oggetto della deliberazione, anche se la votazione potrebbe non avere altro apprezzabile esito e la scelta fosse in concreto la più utile e la più opportuna per l’interesse pubblico (Consiglio di Stato, 26/05/2003, n. 2826; idem 4/12/2003, n. 7050; idem 12/12/2000, n. 6596);

- Che ai sensi dell'art. 78 comma 2, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il consigliere comunale è obbligato ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni assunte dall'organo collegiale in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trova in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni di natura discrezionale da adottare; in pratica il dovere di astensione s'impone al consigliere ogni volta che, incidendo l'atto da adottare in senso vantaggioso o svantaggioso su un suo interesse, vi sia il pericolo che la volontà dello stesso non sia immune da condizionamenti, con conseguente invalidità della delibera adottata con il suo concorso. (*Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4806 del 25 settembre 2014*);
- Che ai sensi dell'art. 78, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e relativamente agli atti a carattere generale (quali gli strumenti urbanistici), l'amministratore pubblico deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei soli casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi suoi o di parenti o affini fino al quarto grado; tale obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l'amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interesse, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la Pubblica amministrazione. (*Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 693 del 28 gennaio 2011*);
- Che in forza dell'art. 78 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»): a) sussiste un dovere generale di astensione - il cui fondamento risiede nel principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost. - in capo ai consiglieri comunali che versino in una situazione di conflitto di interessi, sia questo reale o potenziale (fermo restando che, nel caso di «provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici», occorre «sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado»); b) tale dovere si configura per il solo fatto che i soggetti *de quibus* siano portatori di interessi divergenti rispetto a quello affidato alle cure dell'organo consiliare, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per l'Amministrazione; c) detto dovere impone al consigliere di allontanarsi dalla seduta prima della discussione e dell'approvazione della delibera, in modo da evitare qualunque forma di condizionamento dell'assemblea; d) il concetto di "interesse" comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali che comporti una tensione della volontà verso una qualsiasi utilità che possa ricavarci dal contribuire all'adozione di una delibera (*riforma in parte TAR Abruzzo, sent. n. 432/2011*). (*Consiglio di Stato, Sentenza 10/09/2020, n. 5423*);
- Che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che regola generale dell'Ordinamento giuridico sia quella che vuole che i soggetti interessati o comunque parenti ed affini entro il quarto grado di soggetti interessati, si astengano dalla partecipazione alla discussione e all'approvazione di provvedimenti che possano produrre effetti nella loro sfera giuridica. L'obbligo di astensione fondato sui principi di legalità, imparzialità, trasparenza che devono caratterizzare l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, non ammette deroghe. L'obbligo di astensione per i Consiglieri Comunali che hanno un interesse anche solo potenziale nella deliberazione da assumere, comporta non solo il divieto di partecipare alla discussione e alla votazione finale, ma anche l'obbligo di allontanamento dalla seduta prima della discussione e dell'approvazione della relativa proposta di deliberazione, in quanto la presenza in aula dei Consiglieri interessati è potenzialmente idonea a incidere negativamente sulla serenità dei colleghi Consiglieri Comunali, sia nella fase della discussione e sia nella fase della votazione finale. In dette fasi,

nelle quali deve essere salvaguardata l'assoluta imparzialità e serenità di giudizio dei componenti l'organo deliberante, la mera presenza di tali soggetti in conflitto di interessi non può che essere presuntivamente considerata quale fonte di perturbazione del processo logico-valutativo che è alla base del provvedimento collegiale.

Per quanto sopra premesso e riscontrato, nell'esercizio delle proprie funzioni di Consigliere Comunale, **interroga** le SS.LL. in indirizzo, ognuno per la propria competenza, per sapere:

- a) Se con la partecipazione alla discussione e successiva votazione sul bilancio di previsione 2018/2020 i tre Consiglieri sopra menzionati non abbiano violato il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) o qualsiasi altra norma vigente in materia di conflitto di interessi per gli amministratori locali;
- b) Se la fattispecie in esame non sia da ricondurre nell'ambito applicativo dell'art. 78, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 e la partecipazione alla discussione e successiva votazione dei tre Consiglieri sopra menzionati non possa aver inficiato la legittimità della deliberazione *de quo*;
- c) Se, oltre ai Consiglieri Comunali Mandina, Virzi e Casablanca, esistano altri amministratori locali che hanno parenti o affini sino al quarto grado precari presso il Comune di Castelvetro;
- d) Se dovessero sorgere dubbi interpretativi, perché non interessare della questione il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali presso il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), posto che entro il 13 aprile c.a. il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare le deliberazioni relative ai Rendiconti della Gestione 2018/2019 e dei bilanci di previsione 2019/2021 - 2020/2022 e 2021/2023.

Si chiede l'iscrizione della presente interrogazione all'O.d.G. del prossimo consiglio comunale.

Castelvetro, 25 febbraio 2021

F.to il Consigliere Comunale
dott. Giuseppe Curiale